

ORIGINALE

---

CONVENZIONE

---

E

STATUTO

---

---



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

TRA I COMUNI:

CERCOLA - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO - MASSA DI SOMMA

CONVENZIONE

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno ~~due~~  
tre del mese di ~~aprile~~, fra i Signori:

Avv. Ciro MAGLIONE

Sig. Giuseppe CAPASSO

Dr. Oreste SASSI

rispettivamente Sindaci pro-tempore dei seguenti  
enti locali, autorizzati alla stipula della presente  
convenzione in nome e per conto degli enti medesimi  
in forza della deliberazione a fianco di ciascun  
ente indicata:

CERCOLA

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

MASSA DI SOMMA

PREMESSO

che gli enti sopracitati fanno parte del Consor-  
zio Cimiteriale, Cercola, San Sebastiano al Vesuvio,  
Massa di Somma per l'esercizio e il funzionamento  
del cimitero comune, per provvedere alla sua gestio-  
ne e far luogo a tutto quanto si riferisce alla sua  
amministrazione, approvato con Decreto Prefettizio  
n. 146252 del 4.10.1961, modificato con D.P.G.R.



n. 8402 del 23.11.1989 e determinazione del Commissario ad acta n. 1 del 26.11.1992;

che gli enti locali suelencati intendono garantire la gestione comune del cimitero ed evitare che la gestione non associata del servizio possa pregiudicarne la qualità;

che la gestione associata, ritenuta ottimale, consente di mantenere il servizio di cui trattasi nei medesimi ambiti territoriali di quelli già favorevolmente sperimentati;

che pertanto gli enti sottoscrittori del presente accordo intendono riassumere la gestione del Consorzio Cimiteriale predetto nel costituendo consorzio intercomunale, che provvederà una volta costituito, a provvedere alla gestione e all'amministrazione del Cimitero comune;

che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata del servizio sopraindicato implica la stipula di una convenzione che sostanzi l'accordo tra gli enti e l'approvazione di uno statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti tra i consortisti:

TUTTO CIO' PREMESSO





Art. 1 Denominazione

I Comuni stipulanti convengono di attribuire al  
al Consorzio la denominazione di "Consorzio interco-  
munale del servizio cimiteriale".

Art. 2 Fini


Le parti stabiliscono di continuare a perseguire  
le stesse finalità del Consorzio approvato con Decre-  
to Prefettizio n. 146252 del 4.10.1961. Il nuovo  
organismo di cooperazione, dotato di personalità  
giuridica si prefigge di gestire ed amministrare con  
autonomia gestionale il Cimitero comune ed i relati-  
vi servizi.

Art. 3 Durata - Recesso

Gli enti stipulanti convengono di fissare la  
durata del consorzio fino al 2025 (Quarantacinque).

Tuttavia prima della scadenza convenzionale è  
possibile il recesso da parte dei Comuni consorziati  
qualora provvedano per proprio conto alla costruzio-  
ne del proprio cimitero, apportando le conseguenzia-  
li modifiche sia allo statuto che alla convenzione.  
Il recesso avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno  
successivo.

L'ente recedente rimane obbligato per gli impe-  
gni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per  
le deliberazioni con effetti permanenti.





Art. 4 Ammissioni di nuovi enti locali

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile è consentita l'adesione di altri comuni al consorzio dopo la sua istituzione, a condizioni che accettano integralmente le norme statutarie e della convenzione, secondo lo schema approvato dall'Assemblea. Il loro inserimento è subordinato all'approvazione a maggioranza dei componenti l'assemblea consortile, che approva le relative modifiche allo statuto ed alla convenzione.

Art. 5 Quota di partecipazione



Ciascun comune partecipa al consorzio secondo le quote della presente tabella, fissate in rapporto di una quota per ogni 5.000 abitanti, secondo la popolazione residente dell'ultimo censimento:

| COMUNE              | POPOLAZIONE | QUOTE |
|---------------------|-------------|-------|
| LEGALE 20.10.1991   |             |       |
| CERCOLA             | 16.901      | 3     |
| S. SEBASTIANO AL V. | 9.486       | 2     |
| MASSA DI SOMMA      | 5.492       | 1     |

Art. 6 Trasmissione atti agli enti convenzionati

A tutti i comuni facenti parte del consorzio debbono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla loro esecutività definitiva:





a) le deliberazioni di approvazione del bilancio;

b) le deliberazioni di approvazione del conto consuntivo;

c) le deliberazioni di approvazione dei programmi ed i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;

d) tutte le deliberazioni che la maggioranza dell'assemblea disporrà di trasmettere ai comuni consorziati.

Agli effetti dell'art. 25 della legge n. 142.90 si considerano fondamentali gli atti di cui alle lettere a). b). c);


Art. 7 Consultazione ed informazione

Su questione di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del consorzio, l'assemblea o il consiglio di amministrazione devono chiedere parere consultivo a tutti gli enti partecipanti al consorzio, se lo richiedano componenti dell'assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

Art. 8 Oneri finanziari



Il consiglio di amministrazione può avvalersi per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983, n.131.

#### Art. 9 Garanzie

La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti associati.

Si conviene che ciascun ente consorziato può sottoporre direttamente al consiglio di amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.


La risposta conseguente, deve pervenire all'ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

#### Art. 10 Successione

Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso dell'Ente Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di:  
CERCOLA - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO - MASSA DI SOMMA succede il nuovo consorzio.

Il nuovo consorzio fa propria la pianta organica funzionale e il personale dalla stessa dipendente destinato alla gestione dei servizi cimiteriali.

Il Consorzio prende altresì in carico tutto il



inventariato in capo al cessato ente.

Art. 11 Gestione nel periodo transitorio

La costituzione del consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

La gestione dei servizi cimiteriali da parte dell'assemblea dei Sindaci sarà mantenuta sino alla elezione degli organi del consorzio nominati ai sensi dello statuto.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

CONSORZIO CIMITERIALE  
Cercola - S. Sebastiano al Vesuvio  
Massa di Somma

*[Signature]*

Il sottoscritto Segretario Generale ATTESTA  
che tali sono le firme dei Signori:  
Ciro Magliano - Sindaco di Cercola  
Giuseppe Capasso - Sindaco di S. Sebastiano al V. Vio  
Oreste Sassi - Sindaco di Massa di Somma,


apposte in mia presenza.

Atto da registrarsi in caso d'uso, ai sensi  
dell'art. 5, D.P.R. 26-4-86, n. 131.

Cercola, 3-4-1995

IL SEGRETARIO G. I. E.

*[Signature]*



S. B. ( ) 4/1

# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI

## SCHEMA DI STATUTO

### CAPO I° ELEMENTI COSTITUTIVI



#### Art. 1 Denominazione e natura del Consorzio

I Comuni di CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO e MASSA DI SOMMA

allo scopo di gestire in associazione il servizio cimiteriale, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'Art. 25 della legge 8 giugno 1990, n°142, che assume la denominazione di "CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE".

Nel Consorzio possono entrare a far parte altri enti locali.  
Il loro inserimento in ogni caso è subordinato all'approvazione a maggioranza dei componenti l'assemblea consortile.

Il consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale.

#### Art. 2 Finalità

Gli enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il consorzio, si prefiggono di gestire in associazione il cimitero comune, provvedendo a tutto quanto si riferisce al suo esercizio e funzionamento e alla sua amministrazione.

#### Art. 3 Durata

Il consorzio durerà fino all'anno 2025



4/2



Art. 4  
Sede

Il consorzio ha sede legale in CERCOLA.

CAPO II°  
ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE.

Art. 5  
Gli Organi

- Sono organi del consorzio:
- L'assemblea consortile;
- Il consiglio di amministrazione;
- Il presidente del consorzio;
- Il direttore.

Art. 6  
L'Assemblea: composizione

L'assemblea è composta dal sindaco o suo delegato di ciascun comune aderente al consorzio.

La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto.

Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e conseguentemente in misura proporzionale esercita il voto in assemblea, in relazione alla popolazione legale residente.

Art. 7  
Funzionamento

L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del consorzio che ne formula l'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce di regola in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del presidente o per deliberazione del consiglio di amministrazione o su richiesta scritta di almeno un terzo degli enti consorziati, nel qual caso la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Per la convocazione dell'assemblea il presidente provvederà ad inviare ai componenti l'avviso di convocazione da recapitare al domicilio almeno cinque giorni prima dell'adunanza nel caso di convocazione ordinaria e 24 ore in caso di convocazione d'urgenza.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza dei rappresentanti detentori della maggioranza delle quote di partecipazione.

In caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza della metà delle quote rappresentative.

In ogni caso per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo è necessaria la presenza di almeno i 2/3 dei rappresentanti detentori delle quote di partecipazione.



Art. 8  
Competenze

L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio, ispirandosi alle finalità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

In particolare compete all'assemblea:

- 1) Nominare il Presidente, scelto nel proprio seno e Consiglio di Amministrazione.
- 2) Nominare il direttore.
- 3) Pronunciare le decadenze dei componenti il consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge.
- 4) Nominare i revisori dei conti.
- 5) Determinare le indennità a favore dei vari componenti gli organi del consorzio.
- 6) Approvare i programmi di opere ed i criteri per la loro attuazione nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, approvare i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e i conti consuntivi.
- 7) Deliberare la contrazione di mutui, piani finanziari.
- 8) Approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile.
- 9) Deliberare l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni.
- 10) L'approvazione di convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi.
- 11) Accettare nuove adesioni e determinare le condizioni.
- 12) Approvare atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale.
- 13) Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri organi.
- 14) Approvare provvedimenti di assunzione e di cessazione del personale.
- 15) Stipulare con altri Enti gli accordi per la gestione del servizio previsti per legge.

Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi ed agli effetti del combinato disposto dai commi 3 e 5 dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n°142, atti fondamentali.

Art. 9  
Deliberazioni

Alle deliberazioni dell'assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre metà delle quote di partecipazione e dei componenti dell'assemblea presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese.

Alle sedute dell'assemblea partecipa di norma il segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al presidente, sottoscrive.

Art. 10  
Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione si compone di n. 5 consiglieri compreso il presidente. Può essere nominato tra i consiglieri un vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea nella sua prima adunanza. Gli eletti scelti fra cittadini estranei ai C.C. devono avere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali ed una documentata competenza ed esperienza tecnica o amministrativa.

L'elezione del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e dei componenti dell'assemblea. Ad ogni Comune consorziato deve essere riservata la nomina di almeno un membro. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica 4 anni, fino all'insediamento dei loro successori. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.





Art. 11  
Competenze:

Il consiglio di amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del consorzio compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente o del direttore.

Al consiglio di amministrazione compete altresì:

1) Deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati.

2) Approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari.

3) Adottare, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazione di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 12  
Adunanze e deliberazioni

L'attività del consiglio di amministrazione è collegiale.

Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il consiglio si riunisce per decisione del presidente ordinariamente in base alle esigenze, o a richiesta di almeno tre consiglieri.

Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della giunta comunale, in ordine all'istruttoria, le forme e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 13  
Il Presidente del Consorzio

Il presidente del consorzio è l'organo di raccordo tra assemblea e consiglio di amministrazione e coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del consorzio.

Il presidente del consorzio:

1) Convoca l'assemblea consorziale compilando l'ordine del giorno

2) Convoca il consiglio di amministrazione fissando l'ordine delle discussioni.

3) Ha la rappresentanza legale del consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto.

4) Dispone l'istruzione degli affari di competenza del consiglio di amministrazione.

5) Presiede le adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione firmandone i relativi verbali in unione al segretario del consorzio.

6) Sovrintende e vigila l'andamento amministrativo del consorzio.

7) Sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

8) Firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione in unione al segretario ed al direttore.

9) Stipula i contratti deliberati dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, se al Direttore non è attribuita la qualifica di dirigente di cui all'art. 40, D.P.R. 268/87, così come disposto dall'art. 51 3° comma legge 142/90.

10) Può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio.

11) Convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina



Art. 14  
Vice-Presidente

Il presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente.

Art. 15  
Rimborso spese

Agli amministratori dell'organo esecutivo, possono essere concesse le indennità di carica e di presenza con apposita deliberazione annuale dell'assemblea consorziale, ai sensi della legge 816/85 e successive modifiche e della legge 81/93.

Resta comunque a carico del consorzio il rimborso di tutte le spese per viaggi e sopraluoghi disposti o dall'assemblea consorziale o dal consiglio di amministrazione.

Al presidente, al vice-presidente ed ai membri del consiglio spetta, oltre alle spese di viaggio, l'indennità di missione nella misura stabilita in materia dalla legge dello stato.

CAPO III°  
ORGANI GESTIONALI. STRUTTURE ED UFFICI

Art. 16  
Personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate, mediante incarico. In tal caso al personale incaricato è attribuito un compenso annuo, da erogarsi in rate mensili postecipate, senza alcun altro compenso per lavoro straordinario.

Art. 17  
Segretario

Il segretario del Comune sede del consorzio, è segretario del consorzio.

Il segretario partecipa alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione del consorzio.

Il segretario cura l'istruttoria delle pratiche correlandole dai rispettivi pareri, cura la redazione dei verbali delle sedute, roga i contratti del consorzio, presiede le gare di appalto.

Allo stesso è attribuito il compenso mensile pari a quello determinato per i segretari con servizio a scavalco presso segretarie generali di 2° classe della Provincia di Napoli.





- conferimenti disposti dalla regione.
- entrate dall'applicazione di tariffe agli utenti.

Qualora il consorzio non riesca a finanziare con le entrate provenienti dalle tariffe e dai conferimenti disposti dalla regione le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione del bilancio.

Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio, secondo le modalità previste nella convenzione.

#### Art. 22

##### Conto consuntivo

Il conto consuntivo della gestione del consorzio è approvato dall'assemblea consorziale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il direttore deve presentare al consiglio di amministrazione il conto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 31 marzo.

Il conto deve essere successivamente trasmesso ai revisori, per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. Il conto con la relazione dei revisori viene rimesso all'assemblea nei termini di cui al precedente primo comma.

#### Art. 23

##### Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

#### Art. 24

##### Revisori dei conti

I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta dei voti. Il collegio è composto da tre membri scelti tra gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti e ragionieri, dei quali, almeno uno che funge da presidente, dovrà essere scelto dal ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze. Il regolamento stabilisce le modalità di revoca e decadenza dei revisori, nonché i compiti.

### CAPO V° PARTECIPAZIONE

#### Art. 25

##### Pubblicazione delle deliberazioni

Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedono la

Art. 18  
Direttore

Il direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del consorzio. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, secondo principi di efficacia, di efficienza ed economicità.

Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del direttore, che può essere scelto anche tra il personale degli uffici degli enti consorziati, come previsto all'art. 15, comma 2°.

- a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- b) formula proposte al consiglio di amministrazione;
- c) dirige il personale;
- d) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio di amministrazione;
- e) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio, quando vi siano formali atti deliberativi esecutivi;
- f) controfirma gli ordinativi di incasso e pagamento;
- g) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente.
- h) interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, con voto consultivo.

CAPO IV<sup>o</sup>  
FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 19  
Bilancio

Il bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.

Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

Art. 20  
Relazione previsionale e programmatica

La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

Art. 21  
Mezzi finanziari

Il consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:  
- quote di partecipazione degli enti consorziati.



pubblicazione, vengono affissi in apposito spazio destinato ad "albo delle pubblicazioni" nella sede del consorzio e contestualmente nell' "albo pretorio" del Comune sede del consorzio.



Art. 26

Accesso e partecipazione

L'assemblea consortile uniforma la propria attività al principio della trasparenza. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del consorzio è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse, a tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del consorzio.

Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento del servizio sul territorio. A tal fine il consorzio si impegna a;

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere, e se richiesto partecipare ad assemblee o ad incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

CAPO VI°  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

Funzioni normative

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.

La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 28

Disciplina per la fase costituente

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione che istituisce il consorzio, il sindaco del comune sede del consorzio provvede a convocare la prima seduta dell'assemblea per la nomina del presidente del consorzio e del consiglio di amministrazione, con l'assistenza del segretario generale dello stesso ente.

Art. 29

Successione e disciplina transitoria

Il consorzio fa propria la pianta organica funzionale del cessato consorzio e il personale dalla stessa dipendente destinato alla gestione del servizio cimiteriale. Il consorzio prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in capo al cessato consorzio.

Il consorzio costituito, con la sottoscrizione della convenzione, subentra



al cessato consorzio per la gestione associata del servizio cimiteriale a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

Art. 30

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme della legge 8 giugno 1990, n° 142, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.